

Comune di Valdaone

**Disciplinare tecnico-economico
per la concessione in uso
dell'alpeggio di Malga Spinale e Crona dei Formi**



L'Amministrazione Comunale di Valdaone persegue come obiettivo la tutela del patrimonio montano in un'ottica di valorizzazione degli alpeggi di proprietà, puntando l'attenzione sulla modalità di gestione delle malghe di proprietà per migliorare la fruizione da parte dei censiti e dei turisti, nonché sostenendo la zootecnica e aziende zootecniche del territorio.

In questo contesto, l'equilibrata conduzione del pascolo è considerata il principale strumento per una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali.

Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti.

**TITOLO I
ASPETTI GENERALI**

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento denominato “disciplinare tecnico - economico” fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione in uso dell'alpeggio di Malga Spinale e i pascoli denominati Crona dei Formi, di proprietà del comune di Valdaone (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le prestazioni minime indicate nel presente Disciplinare sono da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali.

Art. 2 - Descrizione degli alpeggi

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata, la consistenza dell'alpeggio è data dalle superfici comunicate da APPAG:

UNITA' DI PASCOLO	Superficie pascolabile (ha) da schedario pascoli PAT	Comune Catastale
Malga Spinale e Crona dei Formi	117	CC Praso
	6	CC Roncone
	25	CC Daone
Totale	148	

L'alpeggio di Spinale è situato sul versante in destra orografica della valle del Boino, a nord del Doss Brul. Posta a 1540 m s.l.m, la malga è caratterizzata da una porzione singola di pascolo che si sviluppa tra i 1350 e i 2000 m s.l.m. ed ha una superficie superiore ai 150 ha. Data la pendenza, l'esposizione ed il tipo di vegetazione conseguente, il pascolo ha caratteristiche fruibili solo da ovini o caprini.

Sono presenti i seguenti fabbricati:

- 1 casina per alloggio pastore

La superficie oggetto di contratto è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie e particelle edificiali:

Unità di pascolo	Particelle catastali	Comune Catastale
Malga Spinale e Crona dei Formi	p.ed. 630	CC Praso
	p.f. 1968	CC Praso
	p.f. 1969	
	p.f. 2038	
	p.f. 2039/1	
	p.f. 2040/1	
	p.f. 3545/2	CC Roncone
	p.f. 2144	CC Daone

In allegato è riportata la cartografia catastale delle aree pascolabili.



Art. 3 - Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Il pascolo in oggetto è destinato prioritariamente all'allevamento di:

- ☐ vacche da latte
- ☐ ovini in allevamento
- ☐ capre da latte
- ☒ **ovicapri da allevamento/carne**
- ☐ equini

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare il 1° giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee, ma comunque entro il 1° luglio, e fino al **30 settembre**. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. La comunicazione d'inizio monticazione verrà comunicata dal concessionario con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico minimale previsto è di 120 UBA.

Esso non potrà comunque eccedere il massimo di 1,4 UBA/ha, come definito dall'attuale PSR.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ Bovini di meno di sei mesi = 0,40 UBA
- ✓ Equini di oltre sei mesi = 1,00 UBA
- ✓ Ovini = 0,15 UBA
- ✓ Caprini = 0,15 UBA
- ✓ Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg e verri = 0,50 U.B.A.
- ✓ Suini da ingrasso = 0,30 U.B.A.
- ✓ Galline ovaiole (per 100 capi) = 1,40 U.B.A.
- ✓ Polli da carne (per 100 capi) = 0,80 UBA
- ✓ Galline da riproduzione (per 100 capi) = 1,50 UBA
- ✓ Conigli (per 100 capi) = 1,20 UBA

• *N.B. I suddetti coefficienti sono calcolati per cicli di un anno. Nel caso di polli da carne, conigli, suini all'ingrasso, vitelli, ecc. il cui ciclo di produzione è inferiore all'anno il coefficiente di conversione, qualora lo si voglia riferire al numero di capi prodotti, va ridotto in proporzione al tempo di permanenza (frazione di anno).*

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario, previa comunicazione scritta, sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

Nell'ambito di tal percentuale di tolleranza dovranno comunque essere rispettate le percentuali previste all'art. 6 - *Limitazione alle categorie di animali monticati.*

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 24, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame in sede di riconsegna della malga.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo UBA stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà provvedere unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di ovini e/o caprini.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- La presenza di bovini è ammessa nella percentuale massima del 10%
- La presenza di equini è ammessa nella percentuale massima del 10%

Almeno il 30% delle UBA complessivamente monticabili devono essere di proprietà del concessionario, tale obbligo deve essere certificato attraverso la presentazione del Registro di stalla, riferito alla consistenza media dell'anno precedente e ogni qual volta venga richiesto dalla proprietà.



Art. 7 - Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc...), con spese a proprio carico.

Art. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione in uso con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Nel caso di allargamenti pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo - ad opera del concessionario tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione in uso, il conduttore, a semplice richiesta della proprietà se eventualmente lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su miglioramenti fondiari straordinari aggiuntivi a quelli indicati negli altri articoli del presente disciplinare da eseguirsi direttamente dal concessionario, su specifico incarico conferito dal Comune. Il concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori a terzi.



E' a carico del concessionario lo sfalcio di una superficie di 2.000 mq per due volte l'anno, costituita da specie quali ortiche, romici e felci o piccoli arbusti e flora infestante;

- 1° sfalcio entro il 15/07;
- 2° sfalcio entro la fine monticazione.

La precisa localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate dai custodi forestali e riportate sul verbale di consegna della malga stessa. Ai custodi forestali compete l'individuazione dell'area sul territorio e la verifica che le operazioni richieste siano portate a termine con le modalità e le tempistiche concordate in fase di consegna. L'accertamento del mancato rispetto delle tempistiche di sfalcio, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

Art. 10 - Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del pastore per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Art. 11 - Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che deve essere disponibile al momento della consegna e a richiesta dell'Amministrazione reso disponibile durante tutto il periodo di monticazione;
- b) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto degli artt. 18-20;
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- d) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà. È fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- f) Alla fine della stagione di malga, il conduttore dovrà provvedere ad allestire una scorta di legna pronta per essere usata di circa 10 quintali;
- g) alla fine del periodo di monticazione il concessionario deve lasciare le strutture in piena efficienza a disposizione della proprietà;
- h) alla fine del periodo di monticazione deve provvedere alla rimozione di tutte le recinzioni installate durante la stagione;
- i) in caso di decesso di capi è fatto obbligo e a proprio carico di spese il pronto smaltimento della carcassa sia per motivi sanitari, che per aspetti legati alla presenza di grandi carnivori; sono fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc...). Nel caso il concessionario non adempiesse fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà eseguirà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.
- j) fornire un modulo abitativo o comunque una sistemazione per l'alloggio del pastore, nella parte alta del pascolo;
- k) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione di tutti i locali in genere. Se richiesto si dovrà provvedere anche all'imbiancatura dei locali.
- l) i costi per lo smaltimento dei liquami confluiti nella fossa IMHOFF prodotti nel corso dell'attività, ai sensi della normativa vigente di settore con l'obbligo di dimostrare all'ente proprietario mediante idonea documentazione il



corretto smaltimento. Nel caso il concessionario non adempiesse, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà eseguirà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata

- m) procedere alla pulizia delle canne fumarie almeno una volta durante ogni stagione di alpeggio e fornire relativa dichiarazione agli uffici comunali.
- n) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti nelle apposite isole ecologiche site in paese e mai disseminati nel territorio circostante;

Art. 12 - Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, di opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;

Art. 13 - Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione in uso; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo *una tantum*, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 14 - Responsabilità civili

Il concessionario è responsabile sotto l'aspetto sanitario ed amministrativo per l'attività svolta e indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che dovesse arrecare ai locali, all'arredamento ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto per tutta la durata del contratto e con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 15 Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A garanzia del pagamento del canone annuo di cui all'art. 2 del contratto di concessione in uso, del corretto uso dei beni comunali e della buona conduzione della malga concessa e del rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto a presentare alla proprietà, una cauzione pari a 2 annualità dell'importo di contratto e per la durata della concessione. Tale garanzia dovrà essere conforme allo Schema Tipo di polizza approvato con Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 e potrà essere fatta mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite posta certificata/lettera raccomandata A/R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'irrinunciabilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.



Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione in uso. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. - 17 Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura relativa a "Pagamenti agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale in vigore durante la durata della concessione e dalle relative disposizioni attuative.

Art. - 18 Gestione degli animali al pascolo

- 1) tutta la superficie del pascolo indicata nelle cartografie allegate va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro 45 giorni dalla data di inizio di monticazione. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio.
- 2) va evitato, per motivi igienico sanitari, il contatto tra i bovini e gli ovicapri pascolanti nella parte alta del pascolo; questo è da effettuarsi tramite uso di filo pastore o tramite diverse turnazioni nel pascolo;
- 3) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio o nelle vicinanze dell'acqua; gli animali la notte dovranno essere radunati all'interno di un recinto elettrico che non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 10 gg e dovrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, pino mugo, ecc.);
- 4) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 5) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale, se presenti staccionate il bestiame va tenuto all'esterno di esse;
- 6) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 7) il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore, iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità;
- 8) il pastore dovrà avere un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione delle malghe, garantendo loro rifugio nel caso di condizioni meteo avverse;
- 9) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. - 19 Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) è possibile fornire agli animali concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;

Art. - 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è ammesso l'uso di concimi minerali;



TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 – Organo di Vigilanza

Il Custode Forestale competente è delegato dal Comune per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte del concessionario.

Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione in uso e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua più sopralluoghi all'anno e indicativamente:

- in occasione del carico;
- a seguito degli sfalci;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Dei suddetti sopralluoghi si redigerà apposita scheda di controllo.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, contemporaneamente o successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 22 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 21 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 24 - Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità:

Inadempimento	Infrazione	Penalità
<u>Durata della monticazione</u>	monticazione anticipata, demonticazione ritardata di cui all'art. 4	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo € 50,00 giorno dopo oltre 10 giorni di ritardo risoluzione del contratto oltre i 20 gg di ritardo.
<u>Determinazione del carico</u>	per ogni giorno di alpeggio difforme da quanto stabilito in base alla % di capi in più o in meno	≤ 10% =nessuna penalità ≤15% = € 40,00/giorno; > 15% =€ 50,00/giorno > 20% = € 70,00/giorno
<u>Manutenzioni ordinarie</u>	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria 8, 9, 10, 11	Da un minimo di € 70,00 a 300,00 in base alla gravità dell'inadempimento debitamente motivato dalla proprietà. Oltre il recupero delle spese dal deposito cauzionale per



l'esecuzione degli interventi da parte del
Comune ove previsto dal presente Disciplinare

Contenimento della flora infestante (2 sfalci)	Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 penultimo e ultimo comma	€ 15,00/ giorno di ritardo alla data indicata dal custode forestale. € 500,00 dopo oltre 20 giorni di ritardo, fatta salva la facoltà di revoca del contratto
Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 18, 19, 20.	Da un minimo di € 70,00 a 300,00 in base alle gravità dell'inadempimento debitamente motivato dalla proprietà.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per le successive aste, come previsto dalle norme di legge.

Art. 25 - Revoca della concessione

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita dal contratto, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione in uso dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o PEC, con preavviso di 180 (centottanta) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo)
- ritardo superiore a 20 gg rispetto alla data di carico indicata annualmente
- qualora il bestiame monticato non sia in possesso delle certificazioni di sanità e vaccinazione previste dalla normativa vigente;
- il concessionario si rendesse colpevole di grave errore professionale o grave inadempimento contrattuale.
- il concessionario non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva, che fosse stata anche parzialmente escussa;
- il concessionario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto;
- subconcessione, cessione anche parziale del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Disciplinare come ipotesi di risoluzione del contratto;
- qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale complessivo;
- nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il concessionario

Sig.



VERBALE DI CARICO E SCARICO

Alpeggi Malga Spinale e Crona dei Formi

Comune di Valdaone (TN)

☐ consegna primaverile

VERBALE DI degli Alpeggi della malga Spinale e Crone dei Formi

☐ riconsegna autunnale

di proprietà del **Comune di Valdaone (TN)**

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addìin Comune di Valdaone

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Valdaone in U.B.A. e verificata la tolleranza in U.B.A.;
- Verificato lo stato delle strutture, dei mobili in esse contenuti, dei pascoli

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante del Il Comune di Valdaone:
- Rappresentante del concessionario:



Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare agli animali in lattazione deve rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	Mangime (Kg/U.B.A./die)

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

.....

.....

.....

.....

☐ dovrà eseguire

- il concessionario inoltre

quanto segue:

☐ ha eseguito

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima		
		€	ore	complessivo
Manutenzione e pulizia edifici sopra elencati				
Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
Sfalcio infestanti e migliorie				
Recupero recinzioni				
Altri				



Sono state constatate le seguenti inadempienze:

.....
.....
.....
.....
.....

per le quali l'Ente applicherà a carico del concessionario la penale di €
(diconsi €.....) come previsto nel contratto di concessione in uso
e nel citato Disciplinare Tecnico-Economico.

I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del % sugli
importi a carico del concessionario per spese di gestione.

L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di giorni
dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente.

La relativa spesa di € più € per spese di gestione, sarà
prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal concessionario, il quale
deposito dovrà essere reintegrato pena la rescissione del contratto.

Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene
sottoscritto.

Addì,

Il rappresentante del Comune di Valdaone:

Il concessionario: